



TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

CODICE DEGLI USI CIVICI E DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE

Pietro Federico

con la collaborazione di Maria Luisa Messeri

**COMMENTATO CON GIURISPRUDENZA
CIRCOLARI MINISTERIALI
LEGGI STATALI E REGIONALI**



E D I T O R E

9. TRENTINO-ALTO ADIGE

9.1. Patente Imperiale 5 luglio 1853, n. 130

Norme per regolare e reluire i diritti di prevalersi di legna, pascoli e prodotti forestali, come pure alcuni diritti di servitù e di possesso comune e di godimento

PARTE I

Sezione I — *Disposizioni Generali*

Art 1.⁽¹⁾ Soggiacciono alle disposizioni di questa Patente:

- 1) tutti i diritti qualunque ne sia la denominazione di far legna e di percepire legna ed altri prodotti forestali in o da un bosco altrui;
- 2) i diritti di pascolo sopra fondi e terreni altrui;
- 3) tutte le servitù prediali non comprese negli alinea 1 e 2, nelle quali o:
 - a) il fondo serviente è un bosco od un terreno destinato alla coltura boschiva, oppure:
 - b) fra il fondo serviente ed il dominante ha sussistito il rapporto nascente dalla giurisdizione dominicale e dalla sudditela;
- 4) tutti i diritti comuni di possesso e di godimento su fondi e terreni, allorché i medesimi esistono:
 - a) fra cessate Superiorità e Comuni oppure coloro che in addietro ne erano dipendenti, o:
 - b) fra due o più Comuni, ma per altro tutti i diritti qui enumerati solo in quanto non risultino essere semplici concessioni temporanee o revocabili senza alcuna limitazione.

Questa Patente non si estende a contratti conchiusi a tempo determinato per tagli o forniture di legna, come pure a determinati contributi di legna per chiese, parrocchie, scuole e fondazioni.

Art. 2. Secondo le disposizioni di questa legge si dovranno trattare tutte quelle servitù boschive e quei diritti di pascolo e di godimento del bosco, che vennero accordati nei boschi appartenenti al Sovrano in seguito al diritto di regalia o per grazia sovrana, e ciò anche allorché abbiano a riguardarsi come revocabili a tenore delle leggi e prescrizioni per l'esercizio del diritto di sovranità sulle foreste.

Art. 3. Non si applica questa Patente alle concessioni o prestazioni abolite o dichiarate reluibili dalle Ordinanze sulla effettuazione dell'esonero del suolo, e desse verranno trattate soltanto secondo le disposizioni delle suddette Ordinanze.

(1) Relativamente ai diritti di possesso e di godimento comune, di cui al n. 4 di questo articolo vedi l'art. 5 della Legge 7 giugno 1883, n. 94.

Art. 4. I diritti che formano il soggetto di questa Patente si aboliranno verso corrispettivo (reluizione), ed in quanto possa aver luogo la reluizione verranno precisati in tutti i rapporti, e quindi riguardo all'estensione, al luogo ed alla maniera del loro esercizio, al tempo, alla durata ed alla misura del godimento e così via, per modo che se ne ottenga il maggiore possibile esonero del suolo (regolamento).

Art. 5. La reluizione ha luogo per intero od almeno in parte solo:

- a) se ed in quanto colla reluizione e colla specie di essa non si ponga a pericolo in modo irreparabile il consueto principale modo di coltivazione del fondo avente diritto o di quello obbligato alla prestazione;
- b) se ed in quanto non ne provengano preponderanti pregiudizi alla agricoltura;
- c) se gli aventi diritti ed i loro obbligati non dichiarino nel modo ammissibile giusta l'art. 9, di essere d'accordo di voler effettuare invece della reluizione, il regolamento dei diritti di cui si tratta.

Art. 6. Le operazioni d'ufficio per la reluizione e pel regolamento si dovranno intraprendere:

- a) d'ufficio riguardo ai diritti indicati nell'art. 1 ai numeri 1, 2, 3-a, e nell'art. 2;
- b) e solo a richiesta di una parte interessata (provocazione) riguardo ai diritti indicati nell'art. 1 ai numeri 3-b, e 4-a, b.

Art. 7. Allo scopo di reluire, come pure di regolare qualsiasi diritto di godimento, si dovrà rilevare e stabilire:

- a) quale ne sia la qualità e l'estensione;
- b) il rapporto di diritto su cui si fonda;
- c) l'immobile a cui si riferisce il diritto di cui si tratta;
- d) le persone che sono interessate come aventi diritto od obbligate, o come partecipi del diritto di possesso comune;
- e) i fatti con cui si possono determinare il modo, la durata, la misura del godimento o dell'esercizio del diritto da regularsi;
- f) le contro prestazioni dell'avente diritto al possessore del fondo soggetto all'onere;
- g) i rapporti e le circostanze in base alle quali si tratta di decidere il punto; se, in quanto ed in qual modo abbia di aver luogo la reluizione del diritto da regularsi oppure la sua determinazione (regolamento) secondo gli articoli 4 e 5.

Art. 8. Per questi rilievi serviranno principalmente di norma le concordi dichiarazioni delle parti che verranno sentite in proposito.

Art. 9. I punti contestati come in generale tutti gli atti della reluizione e del regolamento si stabiliranno possibilmente mediante amichevole convenzione delle parti, al che si deve sempre tendere d'ufficio.

È libero alle parti di concentrarsi riguardo alla reluizione mediante cessione di fondi e terreni, mediante sborso in contanti od assicurazione di un capitale,

mediante un altro corrispettivo oppure di sostituire alla reuizione il regolamento convenendo in qual modo abbia a farsi.

Non si potranno elevare difficoltà contro una simile convenzione se non che quando con essa si violino disposizioni di questa Patente ed in particolare i riguardi dovuti all'agricoltura, oppure quando esistano fondati impedimenti a che venga eseguita.

Art. 10. Sopra i punti contestati, che non si possano comporre mediante convenzione, devono decidere gli uffici a ciò chiamati in base dei documenti, delle cognizioni emesse dalle autorità competenti e dello stato di possesso legalmente rilevato, attenendosi principalmente alle disposizioni di questa Patente come pure alle precedenti leggi provinciali e politiche di ogni Dominio ed al Codice civile generale.

Art. 11. Allorché è posto fuori di dubbio il diritto di godimento per se stesso e l'esercizio del medesimo, ma la misura di quest'ultimo e la proporzione in cui vi abbiano diritto i partecipi non si possano stabilire secondo le disposizioni dell'art. 10, si determineranno tale misura e proporzione secondo i risultati medii dell'esercizio di fatto negli anni di godimento dal 1836 sino inclusivamente al 1845, attenendosi alle disposizioni di questa legge.

Se da questo periodo non risultino dati sufficienti per fissare un termine medio, o se il diritto di godimento non veniva esercitato annualmente, si rileverà col mezzo dei periti la competente misura del godimento in un importo annuo, e rispettivamente periodico.

Art. 12. In nessun caso l'esercizio del diritto, in quanto sia in opposizione al contratto o se anche di conformità al contratto abbia ecceduto le disposizioni di legge, non potrà calcolarsi a vantaggio del percipiente.

Viceversa non si potrà pure tener conto di una temporaria diminuzione del solito godimento, cagionata dall'insufficienza dei prodotti del fondo soggetto all'onere o per infortuni intervenuti al bestiame di chi ha diritto al godimento.

Art. 13. In mancanza di una convenzione ammissibile giusta l'art. 5 e l'art. 9 si dovrà sempre pronunciare una cognizione motivata avuto riguardo ai rapporti indicati all'art. 5, e verificati al tenore dell'art. 7 decidendo:

- a) se ed in qual modo debba farsi una completa deluizione dei diritti o se abbia ad aver luogo solo un regolamento;
- b) se ed in qual modo abbia a reluirsi almeno una parte del godimento, e perciò a quale altra parte debba limitarsi il regolamento;
- c) finalmente se il regolamento abbia a limitarsi ad un certo tempo, scorso il quale debba effettuarsi la reuizione.

Art. 14. Allorché si deve decidere del modo della reuizione si ordinerà:

- A) Il pagamento del capitale di reuizione e precisamente a scelta dell'obligato o in denaro contante o con obbligazioni ammesse dal fondo di esonero pel bene ag-

gravato entro tre mesi dopo che è passata in giudicato la relativa sentenza, allorché sia ammissibile questa specie di reluzione secondo le disposizioni dell'art. 5 e l'obbligato non chieda la reluzione mediante fondi e terreni.

B) La cessione dei fondi e terreni pei diritti indicati nell'art. 1 allinea 1, 2, 3, e nell'art. 2, e cioè:

- 1) a richiesta o col consenso dell'obbligato;
 - 2) contro il volere dell'obbligato;
- a) nel caso dell'art. 21, quando il diritto di percezione non riguardi solo un godimento accessorio del fondo obbligato;
- b) quando l'obbligato non versa il capitale di reluzione in contanti o colle obbligazioni emesse dal fondo di esonero pel bene aggravato entro lo stabilito termine, purché non vi osti la disposizione dell'art. 5-a.
- C) La divisione di fondi e terreni in tutti i casi della reluzione ammissibile a tenore dell'art. 5 di diritti comuni di possesso e di godimento (art. 1 allinea 4).

Sezione II — Disposizioni speciali

A) Per il regolamento

Art. 15. Allorché si regolano in tutto od in parte o soltanto anche per un certo tempo i diritti di godimento, si dovranno stabilire con documento le più precise determinazioni del regolamento secondo il principio contenuto nell'art. 4 ed avendo riguardo alle seguenti disposizioni.

Art. 16. Tutti i diritti di fare o di percepire legna, in quanto che non si riferiscano semplicemente a legna deperita da raccogliersi sugli alberi o da terra, oppure a ceppi ed a radici, si dovranno regolare col ridurli ad una determinata somministrazione di legna annuale o periodica precisando il luogo donde detrarsi ed avuto riguardo al luogo da cui si trae attualmente o verrà tratta in avvenire.

In tali regolamenti le competenze di legna da bruciare (legna da fuoco, da fiamma, da grata, da carbone) si dovranno sempre precisare indicando la somministrazione da farsi in tese di Vienna o loro frazioni, determinando la lunghezza dei pezzi e specificandone la qualità colle espressioni usate in paese (legna da fuoco spaccata, legna da rami, di scarto, mista e simili); in quanto alla legna da fabbrica e da strumenti (legna da tronchi, da costruzioni, da operai e simili) se ne stabilirà la qualità corrispondente allo scopo di chi vi ha diritto (per esempio: tanti piedi cubici di legna di una certa lunghezza e grossezza, od un determinato numero di tronchi, di ceppi, di fusti, di stanghe con misure stabilite) e precisamente secondo l'occorrenza per ogni singolo anno o per periodi di maggiore durata, entro i quali si possa chiedere la competenza in somministrazioni parziali e tutto ad un tratto.

Art. 17. Il diritto di fare o percepire legna deperita da raccogliersi sugli alberi o da terra, oppure legna di ceppi e radici verrà regolato riducendola ad una quantità di

legna da bruciare di determinata qualità e misura di Vienna, soltanto allorché ne faccia richiesta chi è tenuto a lasciar esercire tale diritto sui propri fondi.

In questo caso si verificherà l'importo annuo del diritto di godimento secondo il prescritto dell'art. 11, e la determinazione del suo valore come pure la riduzione dell'utile netto del percipienti ad una equivalente quantità di legna da bruciare si faranno a tenore delle disposizioni dell'art. 26.

Art. 18. La decisione sul regolamento del diritto di pascolo deve stabilire precisamente la specie del bestiame da condurvisi, il numero dei capi di bestiame, il tempo del pascolo e la misura di tale godimento, e così pure regolare le servitù di condurre bestiame, di abbeverarlo che fossero congiunte col godimento del pascolo ed anche l'assieppamento o l'indicazione dei tratti assegnati al pascolo che per avventura si rendesse necessaria, la destinazione di guardiani o pastori, e simili.

Art. 19. Il regolamento del pascolo nel bosco od in terreno destinato alla cultura boschiva deve specialmente contenere la estensione della superficie da assegnarsi al pascolo, i tratti boschivi soggetti al pascolo, il tempo, il quando ed il modo in cui debba farsi l'assegno dei siti da pascolare.

Art. 20. Nel regolare i percepimenti materiali da strame di qualsiasi denominazione o di altri prodotti forestali se ne deve esattamente stabilire la specie come pure la quantità che annualmente ne compete, gli aventi diritto, il luogo ed il tempo di percepirlo.

Art. 21. Se i prodotti del fondo onerato non bastano per un certo tempo o per sempre a coprire le constatate competenze di tutti gli aventi diritti a godimento, converrà qualora non addivengano ad un altro componimento, assicurate che siano le competenze per le quali si provi un diritto di preferenza, che si adattino ad una proporzionata riduzione temporaria o perpetua. Le pretese d'indennizzo per la seguita riduzione si devono far valere nell'ordinaria sede di giudizio.

Art. 22. Nel regolamento si deve anche comprendere la esatta determinazione delle controprestazioni da corrisponderci dall'avente diritto al godimento al possessore del fondo aggravato, in quanto che tali prestazioni secondo le norme dell'esonero del suolo non debbono già essere prese in considerazione all'atto che l'esonero verrà effettuato.

Le controprestazioni devono verificarsi come rendite annuarie fisse giusta i medesimi principii, secondo i quali venne stabilita l'estensione della prestazione, e possono consistere in denaro o in somministrazioni in natura. Trattandosi di queste ultime il possessore del fondo aggravato, in quanto non vi si oppongano dei contratti può chiederne il cambiamento in denaro secondo l'importo medio dei prezzi che si fecero nel luogo della prestazione negli anni 1836 sino al 1845 inclusivamente.

Le prestazioni di lavoro in natura sussistenti come contro prestazioni dovranno

no in ogni caso cangiarsi in un contributo annuo in denaro secondo i prezzi di salario usati in quel paese nel suddetto periodo da cui deve dedursi il porto medio.

A richiesta dell'obbligato dovrà dedursi la controprestazione dalla verificata competenza di godimento, e quindi questa verrà regolata senza che abbia ulteriormente a sussistere la controprestazione.

Art. 23. Se al tempo di regolare un diritto non esistono ancora le condizioni contenute nell'art. 5 *a)*, *b)*, per poter essere reluito in tutto od in parte, ma però vi sia già la prova, o si possa attendersi con fondamento che le condizioni della reuibilità si verificheranno scorso che sia un periodo determinato o da determinarsi, oppure nel caso che venga cambiato il principale modo economico di coltivazione, il regolamento stabilirà esattamente anche l'epoca in cui o gli avvenimenti al cui verificarsi possa chiedersi dall'avente diritto o dall'obbligato la reluzione, come pure sin a qual punto ciò possa farsi.

B) Per la reluzione

Art. 24. Allorché è stabilito che la reluzione a farsi come pure in quanto ed in qual modo essa debba aver luogo, si pronuncierà con apposita cognizione l'abolizione dei diritti ed il corrispettivo che vi si deve sostituire.

Art. 25. Per effettuare la reluzione si valuteranno i diritti di godimento che vi sono soggetti in base al reddito annuo che risulta dal regolamento già intrapreso in conformità a questa Patente, o che sarebbe per risultarne qualora non fosse ammissibile che il solo regolamento.

Art. 26. La valutazione del reddito annuo, qualora non si possa ottenere un componimento fra le parti, si farà col mezzo di periti secondo l'importo netto che rimane all'avente diritto dedottene le spese occorrenti per esercitarlo prendendo per base i prezzi sui quali le parti andassero d'accordo, oppure quelli risultanti dai prezzi medi in luogo nel decennio del 1836 sino esclusivamente al 1845. Quando manchino i prezzi locali o vi siano fondati dubbi che siano alterati, di regola si stabiliranno i prezzi col mezzo dei periti.

Art. 27. Dal valore dell'annuo reddito del diritto da reluirsi si deduce l'importo annuo delle controprestazioni da valutarsi secondo le disposizioni dell'art. 26, ed il residuo costituisce il valore, che si capitalizza moltiplicandolo per venti e quindi rappresenta in denaro il capitale di reluzione del diritto da abolirvi.

Art. 28. Il valore del fondo da cedersi o da dividersi si dovrà stabilire per mezzo di convenzione o di periti in base alla sua permanente produttività e quindi in base al termine medio dei suoi prodotti naturali che si ottengono attualmente e che si possono ripromettere per l'avvenire.

Art. 29. I diritti ipotecari, inerenti al fondo aggravato si estinguono riguardo al fondo da cedersi come corrispettivo della reluzione.

Quei pesi fondiari che per loro natura rimangono inerenti al fondo da ceder-
si o da dividersi, o devono concedersi nuovamente per riguardi all'economia rura-
le, verranno posti in conto nel farne la valutazione.

Art. 30. La cessione o divisione di fondi o terreni, nel che si avranno tutti i possi-
bili riguardi a far sì che si arrotondi il possesso fondiario degli interessati, sarà
ammisibile solo in quanto sia tuttora possibile un'economia rurale corrispondente
allo scopo. Qualora vi fosse un'inevitabile diversità fra il valore capitalizzato del
diritto di godimento ed il fondo che viene sostituito se ne farà il pareggio a dena-
ro, se le parti non si concertano altrimenti fra di loro.

Art. 31. La cessione di boschi di regola si farà solo per paese o Comuni od al
complesso degli aventi diritti.

Tali boschi si devono parificare nei rapporti di polizia forestale a boschi co-
munali.

Art. 32. La reluzione determinata in fondi e terreni, come pure il godimento deri-
vante da un bosco assegnato a tenore dell'art. 31 ad un Comune, forma una per-
tinenza del fondo avente diritto al godimento.

Nella consegna di capitali di reluzione si dovranno garantire i diritti di terze
persone secondo le vigenti leggi.

Sezione III — *Disposizione d'esecuzione*

Art. 33. L'esecuzione di queste disposizioni viene demandata in ogni territorio
d'amministrazione politica ad una Commissione provinciale da formarsi dallo sta-
to degli aventi diritti ed obbligati con l'intervento di membri periti, che dipenderà
da un Capo da noi nominato sopra proposta del Ministro dell'interno, e sarà po-
sta sotto l'immediata direzione del Ministero parimenti dell'interno come pure a
commissioni locali che verranno nominate secondo il bisogno e dipenderanno dal-
la Commissione provinciale.

Art. 34. La Commissione provinciale, rafforzata da giudici imperiali, deciderà,
esclusa la via giudiziaria, dei punti dell'art. 7, a) e) d) ed f), rimasti in contestazio-
ne fra l'avente diritto e l'obbligato.

Contro le relative decisioni si può interporre ricorso entro il termine perento-
rio di sei settimane al Ministero dell'interno, il quale deciderà in proposito defini-
tivamente, con l'intervento di consiglieri della Corte Suprema di Giustizia.

Art. 35. In tutti gli altri punti decide la Commissione provinciale, restando libero
d'interporre ricorso entro il termine perentorio di sei settimane al Ministero del-
l'interno, a cui è riserbata la decisione definitiva. Tali ricorsi si devono presentare
alla stessa Commissione provinciale.

Art. 36. Le Commissioni locali faranno le verificazioni necessarie per la decisione

della Commissione provinciale, e daranno le disposizioni occorrenti a questo scopo; esse redigeranno i componimenti a cui addivenissero le parti, e chiusa la per trattazione rassegnano le loro proposte alla Commissione provinciale per la sua decisione.

Art. 37. Le cognizioni della Commissione provinciale devono indicare con precisione l'epoca in cui abbia a cominciare la attuazione del regolamento o della reluzione.

In casi urgenti, sino a tanto che venga attuato il regolamento o la reluzione, la Commissione provinciale darà le disposizioni provvisorie adattate alle circostanze. I reclami contro tali disposizioni provvisorie non hanno forza sospensiva.

Art. 38. Le cognizioni definitive, come pure i componimenti approvati hanno la medesima forza legale di cognizioni e transazioni giudiziarie ed al pari di queste il giudice civile a richiesta delle parti le porrà in esecuzione.

Art. 39. Le descrizioni dei confini e le demarcazioni che si rendessero necessarie in conseguenza della reluzione mediante fondi e terreni o mediante la loro divisione, come pure le depennazioni e le iscrizioni nei pubblici libri si ordineranno d'ufficio e senz'interpellare i creditori ipotecari a cui non compete di elevare difficoltà agli atti di regolamento e di reluzione.

Art. 40. Sopra questioni, al cui scioglimento occorrano cognizioni speciali di qualche ramo particolare le Commissioni si procureranno il parere di periti giurati.

Art. 41. Nelle trattative intraprese a tenore delle disposizioni di questa Patente, le dichiarazioni emesse dalle parti, o dai loro rappresentanti, i componimenti a cui addivennero e le concessioni da loro fatte non abbisognano, per essere legalmente valide, dell'assenso né dei creditori ipotecari, né degli aspettanti in caso di sopravvivenza, né dei curatori di un fondo soggetto al vincolo di sostituzione, di fedecomesso o di feudo, e nemmeno dell'approvazione dell'Autorità amministrativa o curatoria.

Art. 42. Tutti i documenti, le scritture, le trattazioni ed iscrizioni nei pubblici libri godono dell'esenzione dai bolli, e sono franchi di porto. Le spese di gestione verranno sostenute da ciascun Dominio.

Le spese per la descrizione dei confini e per la demarcazione dovranno sostenersi dalle parti.

Se la trattazione d'ufficio ha luogo in seguito a provocazione, le spese della Commissione locale si sosterranno dal provocante allorché la provoca non sia stata prodotta entro il termine da notificarsi dalla Commissione provinciale.

Art. 43. Dal giorno della pubblicazione di questa Patente i diritti della specie, dei quali secondo la disposizione dell'art. 6-a si deve d'ufficio intraprendere la trattazione, non possono più acquistarsi per usucapione, ed a partire dal detto giorno si

considererà come interrotto il possesso già prima cominciato ma però non ancora continuato per tutto il tempo richiesto all'usucapione. Simili diritti in generale non potranno per l'avvenire acquistarsi in altro modo che con un contratto steso in iscritto con dichiarazione d'ultima volontà, o con decisione giudiziaria pronunciata all'atto di divisione di fondi comuni, e ciò a condizione che l'accordata servitù venga riconosciuta dall'Autorità compatibile coi riguardi dovuti alla agricoltura e ne venga permesso l'esercizio. In nessun caso potrà pattuirsi che la servitù da concedersi non sia reluibile; e qualora vi fosse apposta una tale disposizione la si considererà come nulla e non avvenuta.

Il nostro Ministro dell'interno, d'intelligenza con quelli della Giustizia e delle Finanze in tutto ciò che li riguardino è incaricato dell'esecuzione di questa Patente, e si emetteranno le occorrenti ordinanze, istruzioni e norme.

9.2. Legge provinciale 9 gennaio 1866, n. 1. Per la Contea principesca del Tirolo
Emanazione del regolamento comunale e del regolamento elettorale per i Comuni

Sulla base della Legge 5 marzo 1862 (n. 18 del Boll. delle leggi dell'Impero), consenziente la Dieta della Mia Contea principesca del Tirolo, trovo di emanare l'annesso Regolamento comunale assieme al rispettivo Regolamento elettorale per Comuni, e di ordinare quanto segue:

Art. I. Questo Regolamento comunale ed il rispettivo Regolamento elettorale pei Comuni sono obbligatorii per tutti i Comuni della Mia Contea principesca del Tirolo, che non abbiano un proprio Statuto.

Art. II. Le determinazioni del I, II e III Capitolo del Regolamento comunale entrano tosto in attività.

Art. III. Devesi procedere senza indugio alla costituzione delle nuove Rappresentanze comunali in base al Regolamento elettorale pei Comuni, ed applicando le determinazioni del Capitolo III del Regolamento comunale.

Art. IV. Costituita che sia regolarmente in Comune la nuova Rappresentanza comunale, vi entrerà in pieno vigore il Regolamento comunale, in quanto lo stesso non fosse già entrato in attività giusta l'art. II.